

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**  
**N. 2275 del 16/09/2024**

**AREA 3 - GARE E CONTRATTI**

PROPOSTA N. 2398 del 16/09/2024

**OGGETTO:** PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE E SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI DIVERSAMENTE ABILI (ANCHE GRAVI) SUDDIVISA IN DUE LOTTI - DETERMINA DI ESCLUSIONE DEL COMPONENTE RTI MEN AT WO

**Oggetto:** PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE E SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI DIVERSAMENTE ABILI (ANCHE GRAVI) SUDDIVISA IN DUE LOTTI - DETERMINA DI ESCLUSIONE DEL COMPONENTE RTI MEN AT WORK E PRESA D'ATTO SOSTITUZIONE COMPONENTE RTI

**Lotto 1 CIG B171EDA5B2      Lotto 2 CIG B171EDB685**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**vista** la legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 “*Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione*” con la quale tra l'altro l'Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu è riordinato nell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo;

**visto** lo “*Statuto dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo*”, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 989 del 20 dicembre 2019;

**vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto “*Nomina del Direttore Generale dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza*” con la quale si è proceduto alla nomina del Direttore Generale dell'Ente al dott. Paolo Cortesini;

**vista** la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 36 del 31 ottobre 2022 avente ad oggetto: “*Rinnovo incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini*”, con la quale viene rinnovato l'incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 24 luglio 2018, n. 6, fino al 23 novembre 2024;

**vista** la Deliberazione del Commissario Straordinario di Disco n. 21 del 9 ottobre 2023 avente ad oggetto: “*Presenza d'atto e conferma incarico di Direttore Generale di Disco al Dott. Paolo Cortesini*”;

**visto** il decreto del Direttore Generale n. 7 del 30 aprile 2024 avente ad oggetto: “*Conferimento dell'incarico di dirigente a Tempo Determinato dell'Area 2 “Risorse Umane” e dell'Area 3 “Gare e Contratti per la durata di anni tre a decorrere dal 1° maggio 2024 fino al 30 aprile 2027*”;

**vista** la determinazione direttoriale n. 1579 del 18 giugno 2024 con la quale viene conferito ad interim l'incarico di Elevata Qualificazione D1 Gare e Contratti alla Dott.ssa Sara Marinelli fino al 31 marzo 2026;

**vista** la con determinazione direttoriale n. 960 del 23/04/2024, a cui si rinvia *per relationem*, è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento del servizio socio-assistenziale e servizio di trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili (anche gravi) suddivisa in due lotti;

**visto** il verbale del RUP n. 3 del 24 luglio 2024 relativo alla valutazione della documentazione amministrativa degli operatori economici partecipanti da cui si evince che:

“ [...] L'operatore economico **MEN AT WORK SOC. COOP** dichiara sia nel DGUE e sia nell'All. 1-Domanda di partecipazione di avvalersi dell'operatore economico AREA SOCIALE SOC. COOP. per il requisito di capacità tecnico e professionale.

Il RUP, nell'esaminare il contratto di avvalimento sottoscritto tra le parti, constata che l'impresa ausiliaria AREA SOCIALE SOC. COOP. *“si obbliga espressamente nei confronti dell'impresa ausiliata e della Stazione appaltante a fornire suddetto requisito di carattere tecnico-professionale per tutta la durata dell'appalto. In particolare l'ausiliaria mette a disposizione il seguente fatturato specifico relativo ai seguenti appalti anni 2020-2021-2022: Servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne”* senza indicare le risorse messe a disposizione dall'ausiliario, così come previsto dall'art. 104, comma 1 del D.lgs. 36/2023, che recita espressamente: *“[...]Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico”*.

Un consolidato orientamento giurisprudenziale evidenzia come in caso di avvalimento tecnico-operativo sussiste sempre l'esigenza della concreta messa a disposizione (da parte dell'ausiliaria) di mezzi e risorse specifici, appositamente indicati nel contratto, indispensabili per l'esecuzione dell'appalto. In concreto nel caso in cui il disciplinare ponga tra i requisiti di capacità tecnico-professionale (Vedasi Art. 6.2 del Disciplinare di gara) quelli che misurino la capacità del concorrente nell'eseguire le prestazioni, ove questi ricorra all'avvalimento, si è in presenza di un avvalimento c.d. tecnico operativo per il quale **sussiste l'esigenza della concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche per l'esecuzione dell'appalto da parte dell'ausiliaria**, quanto meno individuando le esatte funzioni che essa andrà a svolgere e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione (*cf. Cons. Stato, sez. III, 30 giugno 2021, n. 4935, Cons. Stato, sez. V, 10/1/2022 n.169, TAR Napoli, 04.03.2022 n. 1458*).

La giurisprudenza amministrativa, sul punto, aggiunge: *“**non può ritenersi valido ed efficace il contratto di avvalimento che si limiti ad indicare genericamente che l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della concorrente a fornirle i propri requisiti e a mettere a sua disposizione le risorse necessarie, di cui essa è mancante, per tutta la durata dell'appalto, senza però in alcun modo precisare in che cosa tali risorse materialmente consistano** (TAR Campania Napoli sez. I 21/11/2023 n. 6417, TAR Napoli, 04.03.2022 n. 1458, Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 2018, n. 1543; TAR Lazio, sez. III-quater, 11/11/2021 n. 11585).*

Nella fattispecie, come rilevato, il contratto di avvalimento dell'operatore economico si limita a prestare il requisito genericamente senza individuare le risorse necessarie all'esecuzione e incorrendo nella segnalata genericità invalidante ai sensi dell'art. 104, comma 1 del D.lgs. 36/2023.

Peraltro, nell'art. 7 del Disciplinare di gara era esplicitamente previsto che: *“L'ausiliario deve: a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; c)impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.*

**[...] Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento”**.

Alla luce di quanto sopra, il RUP decide l'esclusione dal prosieguo della gara dell'operatore economico **MEN AT WORK SOC. COOP** per la nullità del contratto di avvalimento dovuto alla mancata indicazione nel contratto stesso dei mezzi e delle risorse che verranno messe a disposizione dall'ausiliaria [...];

**considerato** che dal sopracitato verbale del RUP n. 3 del 24 luglio 2024 relativo si evince ulteriormente che:

“ [...] Tuttavia il RUP non reputa necessaria disporre l'esclusione di tutto il RTI, in quanto ritiene che possa essere applicato l'art. 97 del codice dei contratti rubricato “Cause di esclusione di partecipanti e raggruppamenti”, che consente di sanare la carenza dei requisiti in capo al raggruppamento.

Nello specifico la norma sopra citata prevede espressamente che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri:

a) in sede di presentazione dell'offerta:

1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;

2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;

b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

2. Fermo restando l'articolo 96, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100, **il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.** Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata”.

Tale disposizione, secondo quanto evidenziato dal Consiglio di Stato nello “Schema definitivo di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”» (alle pag. 144 e seguenti), per quanto concerne il comma 1, come emerge dalla lett. s) della legge-delega (“Revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori”), si prefigge l'obiettivo di attuare l'art. 63 paragrafo 1, comma 2, della direttiva 24/2014 nell'interpretazione resa dalla Corte di Giustizia (sez. IX, 3 giugno 2021, in causa C-210/2020), secondo cui la norma de qua «osta a una normativa nazionale in forza della quale l'amministrazione aggiudicatrice deve automaticamente escludere un offerente da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico qualora un'impresa ausiliaria, sulle cui capacità esso intende fare affidamento, abbia reso una dichiarazione non veritiera quanto all'esistenza di condanne penali passate in giudicato, senza poter imporre o quantomeno permettere, in siffatta ipotesi, a tale offerente di sostituire detto soggetto”.

Sempre secondo la Relazione citata “L'ambito oggettivo di applicazione della disposizione è stato perimetrato, nel rispetto dell'art. 63 della direttiva con riferimento alle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95, comprese le cause di esclusione riguardanti le irregolarità fiscali e contributive (a differenza dell'istituto del self cleaning, che le esclude – in quanto l'art. 57 comma paragrafo 6 “Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4”, nella parte in cui non richiama il paragrafo 2, esclude dal perimetro applicativo dell'istituto le violazioni fiscali e previdenziali), **e all'art. 100. La facoltà di sostituire o estromettere l'operatore è stata riconosciuta per le cause escludenti che si verificano in corso di gara** e per le cause che si verificano in precedenza per le quali l'offerente abbia comprovato l'impossibilità di farvi fronte prima della presentazione dell'offerta, così ritenendo di contemperare il principio di par condicio con la pretesa del candidato di partecipare alla gara, sacrificando la posizione di colui che non ha posto rimedio per tempo alla causa (pur potendolo fare) a favore della parità di trattamento con gli altri offerenti che si sono adoperati per presentare un'offerta ammissibile e della velocità della procedura.

Quanto alla proceduralizzazione della facoltà di sostituzione, si è optato per una disciplina “snella”: a fronte dell'onere dell'operatore economico di comunicare tempestivamente il verificarsi della causa di esclusione e delle misure adottate **(o dell'intenzione di adottarle se sono venute meno in corso di gara** o prima e l'operatore economico ha comprovato l'impossibilità di porvi rimedio per tempo) ed è stato ribadito nel successivo comma 2 che la intempestività della adozione delle misure comporta l'esclusione.

**Il comma 2 è stato formulato sulla scorta della convinzione che l'istituto di cui all'art. 63, paragrafo 1, comma 2, della direttiva 24/2014 possa applicarsi non solo alla sostituzione, prevista espressamente dalla direttiva medesima, ma anche alla modifica per riduzione**

dell'operatore economico con identità plurisoggettiva, in ragione del minore impatto di tale ultimo fenomeno sull'identità dell'operatore economico offerente e delle pronunce dell'Adunanza plenaria nn. 5 del 2021, 9 del 2021 e 2 del 2022, che hanno ammesso detta ultima tipologia di modificazione.

Il rispetto della par condicio e delle regole di gara ha imposto - sulla scorta di quanto affermato dalla Corte di giustizia in merito alla circostanza che “la sostituzione del soggetto interessato non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta di tale offerente” (Corte di giustizia, sez. IX, 3 giugno 2021, in causa C-210/20) – di assicurare che la modificazione della compagine dell'operatore economico avvenga “fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata”. Tale espressione è stata ritenuta preferibile rispetto alla dizione originariamente ipotizzata (“mantenendo gli standard qualitativi e quantitativi dell'offerta presentata”). Il riferimento all'offerta è da intendersi soltanto in senso oggettivo visto che con la sostituzione si verifica un mutamento soggettivo.

Resta salvo comunque che il subentrante deve essere munito dei necessari requisiti.”

Tuttavia, i richiamati dettati normati e i rilievi della Relazione, ad avviso del RUP, sembrano supportare la tesi diretta ad ottenere l'applicazione del comma 2 dell'art. 97 con riferimento alle cause di esclusione che si siano verificate dopo la presentazione della domanda di partecipazione, in ragione del fatto che la perdita del requisito di ordine speciale e quindi riferibile all'art. 100 del codice dei contratti, si è verificata nella fase di valutazione della busta amministrativa, ovvero in fase di ammissione dei candidati e degli offerenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, il RUP decide di avviare il procedimento di cui all'art.97 comma 2 del Codice attraverso cui il raggruppamento medesimo può eventualmente mettere in atto le misure necessarie di estromissione o di sostituzione con altro soggetto munito dei necessari requisiti, senza modificare l'offerta già presentata, ovvero senza modificare gli elementi qualitativi e quantitativi presentati.

Per l'effetto dell'attivazione del procedimento, la procedura di ammissione al prosieguo della gara dagli operatori economici RTI SIAR SOC.COOP-MEDICOOP SOC. COOP è sospeso [...].

**considerato** che con nota prot. n. 06.01.0007301 del 1 agosto 2024, inviata tramite il sistema di e-procurement S.Tel.LA, a cui si rinvia per relationem, è stato avviato nei confronti dell'operatore economico RTI SIAR SOC.COOP-MEDICOOP SOC. COOP il sub procedimento ex art. 97 comma 2 del D.lgs 36/2024;

**visto** il verbale n. 4 del 3 settembre 2024, a cui si rinvia per relationem, da cui si evince che “[...] Il RUP, a seguito dell'avvio del sub procedimento di cui all'art.97 comma 2 del Codice, rileva che l'operatore economico **RTI SIAR SOC.COOP-MEDICOOP SOC. COOP** ha adottato misure di sostituzione dell'operatore economico escluso per carenza dei requisiti di partecipazione, con altro soggetto munito dei necessari requisiti, ovvero l'impresa **AREA SOCIALE Cooperativa Sociale** con sede in Roma, in via Carlo Emanuele I n. 49 CAP 00185, Codice Fiscale e Partita IVA 10173501007, tel. 0687642937, e-mail [info@areasociale.it](mailto:info@areasociale.it), PEC [area.sociale@legalmail.it](mailto:area.sociale@legalmail.it).

Il RUP valuta positivamente tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico AREA SOCIALE Cooperativa Sociale e tutta la seguente documentazione prodotta dal RTI costituendo:

1. Dichiarazione sottoscritta da ogni componente del RTI di conferma e di immodificabilità dell'offerta presentata in sede di gara;
2. Nuova garanzia a costituite ai sensi e con le modalità dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 sotto forma di cauzione o fideiussione;
3. Dichiarazioni rese da ciascun componente il RTI attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. *le parti del servizio ovvero la percentuale di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.*

*Alla luce di quanto sopra il RUP prende atto delle misure di sostituzione all'interno del RTI dell'operatore economico escluso con l'operatore economico AREA SOCIALE Cooperativa Sociale e, ritenute le misure adottate sufficienti e tempestive ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.lgs 36/2023, decide l'ammissione al prosieguo della procedura di gara del RTI così composto: SLAR SOC.COOP - MEDICOOP SOC. COOP - AREA SOCIALE Cooperativa Sociale [...];*

**visto** l'art. 20 del disciplinare di gara che prevede che gli eventuali provvedimenti di esclusione della procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 90, comma d, del Codice;

**visto** l'art. 90, comma 1 lett. d), del D. Lgs. n. 36/2023 che recita espressamente che: *“Nel rispetto delle modalità previste dal codice, le stazioni appaltanti comunicano entro cinque giorni dall'adozione:*

*a) la motivata decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, corredata di relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti;*

*b) l'aggiudicazione all'aggiudicatario;*

*c) l'aggiudicazione, e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o parti dell'accordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;*

*d) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione o della decisione di non equivalenza o conformità dell'offerta;*

*e) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera c)”*

**visto** il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

**visti** gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;

**vista** la Delibera del C.d.A. n. 19 del 29/09/2023 avente ad oggetto: “Adozione del bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza - DiSCo; adozione del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio”;

**vista** la legge della Regione Lazio n. 23 del 29/12/2023 avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 2024";

**vista** la Legge Regionale 29/12/2023, n. 24 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026” con la quale all'art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti pubblici dipendenti” alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 e pluriennale 2025-2026 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo LAZIO).

**Per le motivazioni espresse nelle premesse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:**

## **D E T E R M I N A**

**1. di escludere** l'operatore economico **MEN AT WORK SOC. COOP** dalla “PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE E SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI DIVERSAMENTE ABILI (ANCHE GRAVI) SUDDIVISA IN DUE LOTTI;”

**2. di prendere atto** delle misure di sostituzione all'interno del RTI dell'operatore economico escluso con l'operatore economico **AREA SOCIALE Cooperativa Sociale** e, ritenute le misure adottate sufficienti e tempestive ai sensi dell'art. 97 comma 2 del Dlgs 36/2023, **di ammettere** al prosieguo della procedura di gara il RTI così composto: **SIAR SOC.COOP - MEDICOOP SOC. COOP - AREA SOCIALE Cooperativa Sociale**;

**3. di dare atto** che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;

**4. di procedere** agli adempimenti di cui all'art. 90, comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023 e agli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente di settore.

**5. che** il responsabile unico del procedimento è Angela Incagnoli;

**6. di dare atto** che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

**7. di dare atto**, infine, che ai sensi dell'art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio;

**8. che** il presente atto viene inviato presso i competenti uffici per la pubblicazione ai sensi di legge.

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA**

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:  
**DOTT.SSA MUSOLINO MANUELA** in data **16/09/2024**

---

#### **VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO**

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI DO**  
**DOTT.SSA MUSOLINO MANUELA** in data **16/09/2024**

---

#### **CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell'entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Esito istruttoria contabile: **ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO**

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **16/09/2024**

---

#### **CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell'entrata, ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **16/09/2024**

---

#### **ADOZIONE ED ESECUTIVITA'**

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2398 del 16/09/2024, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **16/09/2024**

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **2275 del 16/09/2024** con oggetto:

**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE E SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI DIVERSAMENTE ABILI (ANCHE GRAVI) SUDDIVISA IN DUE LOTTI - DETERMINA DI ESCLUSIONE DEL COMPONENTE RTI MEN AT WO**

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **17/09/2024**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 2275 del 16/09/2024